

DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2023

42/2023/R/EEL

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO ALLA SOCIETÀ ARETI S.P.A
DEI PRELIEVI FRAUDOLENTI “NON RECUPERABILI” DI CUI ALL’ARTICOLO 31 DEL TIV**

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1237^a riunione del 7 febbraio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 aprile 2011, ARG/elt 52/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 196/11;
- la deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2012, 175/2012/R/eel;
- la deliberazione 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel;
- la deliberazione 23 luglio 2015, 377/2015/R/eel;
- la deliberazione 18 dicembre 2018, 677/2018/R/eel;
- la deliberazione 10 novembre 2019, 449/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 449/2020/R/eel);
- la deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- la deliberazione 22 marzo 2022, 117/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 117/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 202/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 9 giugno 2020, 209/2020/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 dicembre 2022, 602/2021/R/eel;
- la comunicazione di Areti S.p.A. (di seguito anche: Areti) del 27 maggio 2022, prot. Autorità 24360 del 31 maggio 2022, recante istanza per il riconoscimento delle perdite di rete imputabile a prelievi fraudolenti non recuperabili ai sensi dell’art. 31 del TIV (di seguito: comunicazione del 27 maggio 2022);

- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) all’Autorità del 30 novembre 2022, prot. 63071 Autorità del 1 dicembre 2022 inerente ai risultati della perequazione 2021 e agli aggiornamenti degli anni precedenti (di seguito: comunicazione del 30 novembre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 449/2020/R/eel ha introdotto, modificando il TIV, un meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili”, aventi ad oggetto il triennio 2019-2021; e che con la deliberazione 117/2022/R/eel tale meccanismo è stato esteso anche al biennio 2022-2023;
- il meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti “non recuperabili”, disciplinato ai sensi dell’articolo 31 del TIV, prevede che i prelievi fraudolenti di entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente siano riconosciuti all’impresa distributrice richiedente nell’ambito del meccanismo di perequazione delle perdite di rete (differenza tra le perdite effettive e le perdite standard di rete) di cui all’articolo 29 del TIV e che a tal fine l’Autorità determini l’ammontare riconosciuto dei prelievi fraudolenti non recuperabili mediante uno specifico procedimento avviato previa apposita istanza presentata dalla richiedente e qualora siano verificate le condizioni di cui al medesimo articolo 31 del TIV;
- in particolare, tali condizioni prevedono che:
 - il risultato complessivo dei saldi di perequazione (ovvero del valore della differenza fra perdite effettive e perdite standard) con riferimento al periodo per cui è formulata l’istanza di cui al comma 29.1 del TIV sia positivo (e quindi sia certificata una complessiva posizione a debito dell’impresa distributrice verso CSEA);
 - la condizione di cui al precedente alinea sia anche conseguenza della (ovvero è aggravata) presenza sulla propria rete di prelievi fraudolenti non recuperabili che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente e riconducibili, in parte, alle seguenti fattispecie identificate ai sensi del comma 31.3 del TIV:
 - a) casi per i quali l’interruzione della fornitura può determinare problemi di ordine pubblico o l’incolumità delle persone presenti in loco ovvero in cui verrebbe messa a rischio la sicurezza degli operatori preposti ad eseguire l’intervento di disalimentazione e per i quali sussiste formale denuncia dell’impresa distributrice alle autorità competenti;
 - b) casi di utenze relative a stabili occupati abusivamente per i quali sussistono atti di autorità pubbliche che impediscono l’interruzione della fornitura;
- in relazione al triennio 2019-2021, l’ammontare complessivo riconosciuto è correlato alla valorizzazione dei prelievi fraudolenti non recuperabili riconducibili alle fattispecie indicate al precedente alinea ed è, al più, pari a quello necessario ad azzerare il saldo di perequazione complessivo del relativo periodo per cui è formulata l’istanza;

- ai sensi del comma 31.5 del TIV, inoltre, qualora i prelievi fraudolenti “non recuperabili” indicati nell’istanza risultino in parte misurati e in parte frutto di stime, l’impresa distributrice richiedente è tenuta a specificare quale sia la metodologia utilizzata per la stima, a giustificarne la validità e a validarne i risultati tramite misurazioni effettuate, per un periodo almeno semestrale, su un campione rappresentativo delle fattispecie stimate e che risulti almeno pari al 10% del totale dei prelievi oggetto di stima;
- al fine delle valutazioni e dello svolgimento dei procedimenti individuali l’Autorità:
 - qualora necessario, può richiedere all’impresa distributrice ulteriori informazioni, dati o chiarimenti rispetto alla documentazione prodotta dalla medesima impresa distributrice nell’ambito della presentazione dell’istanza;
 - si avvale, di CSEA e, ove occorra, dell’apporto di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 27 maggio 2022 Areti ha presentato istanza ai sensi dell’articolo 31 del TIV per il riconoscimento delle perdite di rete imputabili a prelievi fraudolenti non recuperabili in relazione al triennio 2019-2022 (di seguito: istanza 2019-2021) a mezzo della quale, mediante dichiarazione di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000:
 - ha comunicato che il risultato complessivo sul triennio 2019-2021 dei saldi di perequazione del valore della differenza fra perdite effettive e perdite standard di cui al comma 29.1 del TIV è positivo, pertanto, la medesima Areti ha dichiarato di avere una posizione complessiva a debito verso CSEA;
 - ha evidenziato che la condizione di cui al precedente alinea è anche conseguenza della presenza sulla propria rete di prelievi fraudolenti non recuperabili che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente e riconducibili alle fattispecie individuate ai sensi del comma 31.3 del TIV e sopra riportate;
 - ha fornito il dettaglio della quantificazione dell’energia elettrica oggetto di prelievi fraudolenti non recuperabili secondo le fattispecie riconducibili alle casistiche richiamate previste dal TIV e nell’ambito delle medesime casistiche per i singoli immobili occupati o vie a rischio oggetto dell’istanza;
 - ha fornito, in ragione delle difficoltà nel reperimento delle misure dei prelievi per le fattispecie previste ai fini del riconoscimento, una quantificazione dei consumi elettrici delle utenze connesse alla rete di distribuzione di Areti oggetto dell’istanza e non sottoposte a misurazione, evidenziando, come previsto dal comma 31.5 del TIV, la metodologia utilizzata per la stima, giustificandone la validità e validandone i risultati tramite misurazioni effettuate, per un periodo almeno semestrale, su un campione rappresentativo delle fattispecie stimate superiore al 10% del totale delle principali casistiche ricomprese tra i prelievi oggetto di stima.

CONSIDERATO CHE:

- CSEA, con la comunicazione del 30 novembre 2022, ha trasmesso all’Autorità i risultati della perequazione dell’anno 2021 e gli aggiornamenti dei saldi di perequazione relativi agli anni precedenti;
- dalle analisi delle informazioni trasmesse da CSEA è rilevata per Areti una complessiva posizione a debito, pertanto è confermata, rispetto a quanto dichiarato da Areti nell’istanza 2019-2021, una situazione di sostanziale disavanzo dei saldi di perequazione per il triennio 2019-2021;
- da un’analisi preliminare delle informazioni e dei dati trasmessi da Areti nella citata istanza sembra inoltre altresì verificata, complessivamente, la condizione di cui al citato comma 31.5 del TIV necessaria a validare le stime fornite dalla medesima società ai fini della quantificazione del totale dei prelievi fraudolenti non recuperabili per cui è richiesto il riconoscimento; il soddisfacimento di tale condizione è peraltro anche il risultato dell’utilizzo di dispositivi innovativi di misura dell’energia elettrica prelevata e di un adeguamento dei propri sistemi al fine di consentire l’acquisizione delle misure anche laddove non sia stato possibile installare un misuratore per motivi di ordine pubblico o complessità impiantistiche;
- gli elementi sopra evidenziati nella comunicazione di Areti del 22 maggio 2022 nonché i risultati della perequazione delle perdite di rete relative al periodo 2019-2021 trasmessi dalla CSEA con la comunicazione del 30 novembre 2022 costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento ai sensi del comma 31.1 del TIV nell’ambito del quale verificare la sussistenza del diritto al riconoscimento dei prelievi fraudolenti non recuperabili dichiarati da Areti e, conseguentemente, individuare la quantità di prelievi fraudolenti da ammettere al riconoscimento e il corrispondente valore economico.

RITENUTO:

- necessario avviare un procedimento volto a verificare la sussistenza del diritto al riconoscimento dei prelievi fraudolenti non recuperabili dichiarati da Areti e, conseguentemente, individuare la quantità di prelievi fraudolenti da ammettere al riconoscimento e il corrispondente valore economico;
- necessario prevedere, infine, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità e fissare a 120 giorni il termine ordinatorio per la sua conclusione

DELIBERA

1. di avviare un procedimento volto a verificare la sussistenza del diritto al riconoscimento dei prelievi fraudolenti non recuperabili dichiarati da Areti ai sensi dell’art. 31 del TIV oggetto dell’istanza 2019-2021 richiamata in motivazione e,

- conseguentemente, individuare la quantità di prelievi fraudolenti da ammettere al riconoscimento e il corrispondente valore economico;
2. di prevedere, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
 3. di fissare il termine ordinario per la conclusione del procedimento in 120 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, salvo eventuale proroga;
 4. di trasmettere il presente provvedimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali ed alla società Areti S.p.A. per i seguiti di competenza;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini